

Alle Organizzazioni Partner
Loro Sedi

ISTRUZIONI OPERATIVE N.48

OGGETTO: Reg. (UE) n. 223/2014 e Reg (UE) n. 2020/559 - Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD. Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD) – Misura 1 “Povertà alimentare”.

Distribuzione aiuti alimentari - emergenza epidemiologica COVID-19 (in applicazione del Decreto Direttoriale 116 del 12 maggio 2020).

Le Istruzioni Operative n. 43 del 19 luglio 2019 e successivi aggiornamenti disciplinano le modalità di adesione al Programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza da parte delle Organizzazioni partner capofila (OpC) e le modalità di affiliazione alle OpC da parte delle Organizzazioni partner Territoriali (OpT), nonché le modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento.

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale e la necessità di supportare e regolamentare durante tale fase l'attività delle Organizzazioni partner del PO I FEAD, ivi incluse quelle svolte in coordinamento con le attività poste in essere dai Centri Operativi Comunali (C.O.C.) ai sensi delle Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 4 marzo 2020, ovvero da altri Organismi appositamente predisposti al fine di affrontare tale emergenza epidemiologica, si ritiene necessario integrare le disposizioni già dettate con le I.O. n. 43 e successive integrazioni.

Fatte salve le altre statuizioni contenute nelle I.O. n. 43 e ss. mm. e ii., si dispone quanto segue:

1. AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DELLE PERSONE ASSISTITE.

Tutte le persone presenti sul territorio che versano **in situazioni di grave bisogno** in ragione della situazione di criticità dettata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e che fanno richiesta di aiuti alimentari sono da considerarsi, **senza ulteriori condizioni e possesso di specifici requisiti**, destinatari finali degli aiuti FEAD, ai sensi delle disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Rimangono valide le disposizioni per l'erogazione degli aiuti alimentari a tutti coloro che, regolarmente, ne usufruiscono.

2. AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE.

Considerata l'accresciuta platea di destinatari finali di cui all'art. 1, e fatta salva la diretta distribuzione degli aiuti alimentari da parte delle Op, qualora queste ultime non riescano a provvedere direttamente alla distribuzione degli aiuti alimentari a favore degli indigenti, è alle medesime consentito di procedere al trasferimento degli aiuti ad altre Op ovvero di delegare ai Centri Operativi Comunali (C.O.C.) o ad altri Organismi appositamente predisposti, previa richiesta del Comune interessato, per la distribuzione degli aiuti stessi. In via sussidiaria rispetto alle OpT affiliate che non riescano ad effettuare la distribuzione, le OpC sono autorizzate a distribuire direttamente gli aiuti.



La tracciabilità della distribuzione dovrà essere assicurata secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.

3. FASCICOLAZIONE DEGLI ASSISTITI

In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo di durata della medesima, le OpC, i C.O.C e gli altri Organismi appositamente predisposti non sono tenuti alla costituzione del fascicolo di cui al Decreto Direttoriale n. 15 del 13/02/2019 per i rispettivi assistiti, la cui esigenza di bisogno è temporanea.

Le OpT potranno procedere all'assistenza di ulteriori indigenti senza obbligo di fascicolazione.

4. DISTRIBUZIONE PRODOTTI

Le OpT potranno procedere alla distribuzione degli aiuti anche attraverso canali di distribuzione differenti da quelli dichiarati nella domanda presentata secondo le disposizioni di cui alle I.O. n. 43.

È possibile potenziare, nel rispetto delle misure di sicurezza previste, la distribuzione domiciliare.

Le OpC che distribuiscono direttamente i prodotti e i C.O.C. e/o gli altri organismi delegati possono operare attraverso uno o più dei canali di distribuzione previsti dal Programma Operativo.

5. LIMITE ASSISTITI NON CONTINUATIVI

È sospeso, con particolare riferimento alla distribuzione di pacchi, il limite del 40% degli assistiti in modo non continuativo rispetto al totale degli assistiti da parte di ciascuna OpT, previsto dall'art.1 punto 10) I.O. n. 43.

In riferimento alla distribuzione domiciliare e alla distribuzione tramite empori, è sospeso l'obbligo di avere solo assistiti in modo continuativo.

6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI DI DISTRIBUZIONE

Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 223/2014 e dalla relativa normativa comunitaria, **le Op e i C.O.C. nonché gli ulteriori Organismi delegati devono garantire la tracciabilità dei flussi di distribuzione fino al beneficiario finale** ed indicare il numero di persone assistite.

A tal fine, sul sistema Sifead è stata predisposta la funzionalità per la creazione di Attestati di Consegna e Dichiarazioni di Consegna ad Enti delegati. Le OpC e le OpT dovranno utilizzare le rispettive funzionalità per tracciare il passaggio di prodotti ai C.O.C. o altri Organismi delegati. Contestualmente, al fine di tracciare la distribuzione dei prodotti ai destinatari finali, le OpC/OpT **dovranno consegnare ai C.O.C. o altri Organismi delegati l'Allegato cartaceo 8A - Dichiarazione di distribuzione – che dovrà dalle medesime Op essere successivamente caricato sul Sistema attraverso l'apposita funzione di upload**, presente all'interno dei relativi Attestati/Dichiarazioni di Consegna predisposti.

Considerato il periodo emergenziale, in casi di particolare urgenza e di impossibilità di aggiornamento tempestivo del Sifead, è consentito alle Op di utilizzare gli allegati modelli cartacei (Allegato 7-Covid-19 e Allegato 8-Covid-19), fermo restando l'obbligo di caricare successivamente i relativi dati sul Sifead tramite l'apposita funzionalità ivi predisposta.

Per la distribuzione riferita al periodo intercorso dall'inizio dell'emergenza sanitaria alla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative, in luogo del suddetto Allegato 8A, le Op potranno caricare sul sistema altra documentazione, purché comprovante l'avvenuta distribuzione degli aiuti ai destinatari finali da parte dei C.O.C. o altri Organismi delegati, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

Le OpT, che in ragione dell'emergenza svolgono la distribuzione attraverso un canale diverso rispetto a quello indicato in fase di domanda, sul Sifead non avranno la possibilità di modificare/aggiungere i canali di distribuzione già presenti e pertanto dovranno continuare a compilare la Dichiarazione di Consegna indicando una delle attività inserite in fase di domanda.



Per le OpT che distribuiscono attraverso gli empori e la distribuzione domiciliare che nel periodo di emergenza hanno assistito anche indigenti non continuativi, il numero totale di assistiti andrà computato senza distinzione fra le due categorie.

Le OpC, che in ragione dell'emergenza distribuiscono direttamente gli aiuti, sul Sistema Sifead dovranno tracciare la distribuzione nelle modalità previste in caso di trasferimento dei prodotti agli Enti delegati inserendo, nella sezione anagrafica del Destinatario, i dati della OpC stessa e compilando la Dichiarazione di distribuzione (Allegato 8A) ovvero l'ordinaria Dichiarazione di consegna delle OpT da caricare a Sistema.

Per le Op è sospeso l'obbligo di raccolta delle informazioni relative al profilo degli assistiti saltuari, secondo le modalità di cui alle I.O. n. 43, in tutti i casi in cui non sia possibile attenersi al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria dettate dalle competenti Autorità.

Considerata la situazione di emergenza, i C.O.C. e gli altri Organismi delegati non sono tenuti alla raccolta delle informazioni relative al profilo degli assistiti saltuari.

7. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Nel caso in cui non sia possibile garantire il totale rispetto delle misure di sicurezza sanitaria dettate dalle competenti Autorità, per le Op è sospeso l'obbligo di erogazione di misure di accompagnamento parallelamente alla distribuzione degli aiuti alimentari.

Considerata la situazione di emergenza, i C.O.C. e gli altri Organismi delegati non sono tenuti all'erogazione delle misure di accompagnamento.

8. SIFEAD

Per l'intera durata dell'emergenza da COVID-19 è ammesso l'uso della forma cartacea per la rendicontazione dei prodotti distribuiti, fermo restando l'obbligo della registrazione sul SIFEAD che va fatta tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

Le presenti disposizioni hanno efficacia a partire dal 1° febbraio 2020 e per l'intero periodo di validità delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono fatte salve le eventuali diverse modalità già attivate per la distribuzione di aiuti alimentari FEAD attraverso i Centri Operativi Comunali o altri Organismi appositamente predisposti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° febbraio 2020 fino alla data di entrata in vigore delle presenti Istruzioni Operative, purché non in contrasto con le presenti Istruzioni Operative e comunque idonee a garantire la tracciabilità del prodotto secondo la normativa comunitaria.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
(Dott. Francesco Martinelli)

Allegati:

1. Allegato 7 Covid-19 Attestato di Consegna,
2. Allegato 8 Covid-19 Dichiarazione di Consegna;
3. Allegato 8A Covid-19 Dichiarazione di distribuzione